Regione Siciliana

COMUNE DI ASSORO PROVINCIA DI ENNA

Copia deliberazione del Consiglio Comunale

N 050 del Reg.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO ADDIZIONALE ALL'IRFEP E DETERMINAZIONE ALIQUOTA ANNO 2013.

Data 21/10/2013 AT

L'anno duemila tredici

il giorno

ventuno

del mese di

Ottobre

alle ore

9.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del comune suddetto.

Alla prima

convocazione in sessione

ordinaria, che è stata partecipata

ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Paratore Mariangela	~		Riverà Valeria	✓	
Di Pasqua F. Erica	✓		Giunta Salvatore	. •	
Assennato Gianpiero	~		Capizzi Giuseppe	· •	
Pantò Antonino	✓		Muratore Maurizio		✔.
Bannò Giuspeppe detto Pippo	. 🗸		Calandra Marinella		✓,
Giangreco Sibilla		~		✓	
Giunta Francesca	✔		·.	•	
Capizzi Vincenzo	¥				
Capizzi Marco	~				
Giardina Giuseppe					

Assegnati n 15 Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i signori consiglier Presenti n.

In carica n. 15

Assenti n.

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor

Capizzi Vincenzo

Nella sua qualità di

Presidente

- Partecipa il Segretario Generale Dott.

Filippo Ensabella

La seduta è pubblica.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 1 comma 1°- lett. i - L. R. 48/91 come integrato dall'art. 12 L. R. 30/2000 hanno espresso parere favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul. reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente preyedono:

3. 1 comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 -dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

ATTESO che, in materia di addizionale comunale all'IRPEF e del relativo potere dei comuni di deliberare aumenti attraverso variazioni dell'aliquota, il legislatore ha allentato i limiti disposti dall'articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 93/2008 (conv. in L. n. 126/2008) e dall'articolo 1, comma 123, della legge n. 220/2010, stabilendo la possibilità, con effetto dal 10 gennaio 2012 di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino al massimo dello 0,8%, prevista dallo stesso articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (conv. in L. n. 148/2011);

RICHIAMATO in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale

comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti al fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tuffò il reddito complessivo;

ATTESO CHE i margini di flessibilità concessi dal legislatore in materia di addizionale comunale all'IRPEF:

- consentono di salvaguardare i redditi più bassi adattando le politiche di bilancio ad esigenze di equità e di tutela delle classi più deboli;
- devono essere sfruttati prevedendo n. 5 aliquote differenziate e progressive, tanti quanti sono gli scaglioni di reddito imponibile ai fini IRPEF;

DATO ATTO che questo comune non ha mai applicato l'addizionale comunale all'IRPEF;

VISTO lo schema del bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Comunale per l'esercizio 2013;

ATTESO CHE le difficoltà di garantire il pareggio di bilancio per l'anno 2013, alla luce dei tarli alle risorse provenienti dallo Stato per effetto dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78/2010 (conv.i n L. n. 148/2010), dell'articolo 28, comma 7, del decreto legge n. 201/2012 (conv. in L. n. 214/2011) e dell'articolo 16, comma 6, del d.L. n. 95/2012 (conv. in L. n. 135/2012), e dei tagli alle risorse da parte della Regione Siciliana; rendono necessario incrementare le entrate correnti proprie, per assicurare la copertura delle spese e per garantire gli equilibri di bilancio;

RITENUTO necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2013-2015, istituire l'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

 aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sui reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale Comunale IRPEF
Fino a € 15,000	0,65
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,70
Oltre € 28.000 e fino a € 55.000	0.73
Oltre € 55,000 e fino a € 75,000	0.76
Oltre € 75.000	0.80

 una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore ad € 8.000,00;

DATO ATTO CHE:

- a) le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili inmaniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- b) l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

RITENUTO di provvedere in merito:

Quantificare presuntivamente il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate; e che tale gettito presunto risulta iscritto fra le previsioni di entrate del bilancio 2013/2015 al Capitolo 23;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre ,2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 º gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 , n. 102, pubblicato nella G.U. n. 204 del 31 agosto 2013, il quale è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2013;

Ciò premesso:

Autorizzati dal PRESIDENTE intervengono:

L'ASSESSORE AL BILANCIO ALFEO GAETANO – relaziona la proposta dal punto di vista contabile – amministrativo. Sottolinea che a seguito dei tagli sui trasferimenti, operati dallo Stato e dalla Regione, l'Amministrazione è stata costretta ad attivare l'addizionale IRPEF tenendo conto in sede di determinazione delle aliquote dei redditi più bassi.

PARATORE MARIANGELA (CAPOGRUPPO MAGGIORANZA – LISTA "ASSORO BENE COMUNE") propone che la soglia di reddito esente dall'addizionale prevista in 8.000,00 euro, venga aumentata a 10.000,00 euro, tenendo presente i decimali.

L'ASSESSORE ALFEO dichiara di essere d'accordo per l'accoglimento della proposta formulata dal Capogruppo Paratore.

CAPIZZI GIUSEPPE (GRUPPO MINORANZA – LISTA "ASSORO BENE DI TUTTI") mette in evidenza le difficoltà in cui si dibatte il cittadino nel seguire i quotidiani che riportano le sigle dei nuovi tributi. Lamenta che l'Amministrazione con l'introduzione dell'addizionale IRPEF, mette le mani nelle tasche dei cittadini per fare quadrare il bilancio. Ritiene che la quadratura del documento contabile sarebbe potuta avvenire mercè la riduzione delle spese della politica, atteso il momento di fragilità economica che attanaglia le famiglie. Sostiene che l'Amministrazione con la riduzione dei costi della politica, avrebbe dato un segnale, così come fatto nella precedente amministrazione e come propugnato da chi nella trascorsa legislatura sedeva sui banchi dell'opposizione. Afferma che con l'odierna proposta, l'Amministrazione ha fatto la scelta di tassare solo chi vive di stipendio o pensione. Specifica che la proposta poteva essere approvata se accompagnata con una azione di riequilibrio di bilancio. Dichiara che per le predette motivazioni, il gruppo di minoranza vota contro.

PANTO' ANTONINO (GRUPPO MAGGIORANZA – LISTA "ASSORO BENE COMUNE") evidenzia che la spesa è già stata tagliata per più di 400.000,00 mila euro a fronte di un taglio esagerato operato sui trasferimenti al bilancio. Sottolinea che l'istituzione dell'addizionale IRPEF rappresenta un passo obbligato per evitare il dissesto del Comune. Ritiene che la scelta di aumentare l'IMU sulle seconde case non sarebbe stata giusta, perché una grossa percentuale di detti immobili ad Assoro non producono reddito.

CAPIZZI GIUSEPPE (GRUPPO MINORANZA – LISTA "ASSORO BENE DI TUTTI") ritiene che la proposta del capogruppo Paratore deve essere preceduta prima di essere messa ai voti dal parere dei revisori dei Conti.

A questo punto il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** mette ai voti la proposta del Capogruppo Paratore Mariangela consistente nella aumentare la soglia di reddito esente dall'addizionale da 8.000,00 euro a 10.000,00 euro, tenendo presente i decimali.

Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 10, astenuto n. 1 (Presidente del Consiglio), voti favorevoli n. 07, contrari n. 3 (Capizzi Giuseppe, Giunta Salvatore e Riverà Valeria).

La proposta del Capogruppo PARATORE M. viene approvata, e per l'effetto la soglia di reddito esente dall'addizionale IRPEF viene elevata a 10.000,00 euro.

Alle ore 10,20 viene sospeso il Consiglio su unanime consenso dei Consiglieri, al fine di consentire al Ragioniere di determinare il gettito dell'addizionale, in conseguenza dell'approvazione della proposta formulata dal capogruppo Paratore.

Alle ore 10,45 riprendono i lavori consiliari, dandosi atto che sono presenti in aula n. 11 Consiglieri già présenti all'inizio di seduta.

L'ASSESSORE ALFEO GAETANO informa i Consiglieri che il gettito dell'addizionale IRPEF non cambia a seguito della proposta approvata per come formulata dal capogruppo Paratore e delle simulazioni fatte dall'ufficio Ragioneria con la rideterminazione delle aliquote, per come di sotto si riportano:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale Comunale IRPEF	
Fino a € 15.000 ′	0.69	
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0.73	
Oltre € 28,000 e fino a € 55,000	0.75	
Oltre € 55.000 e fino a € 75.000	0.78	
Oltre € 75.000	80,80	

BANNO' GIUSEPPE (GRUPPO MAGGIORANZA - LISTA "ASSORO BENE COMUNE") precisa che le seconde case sono state colpite per il 100% dall'aumento dell'IMU e pertanto, un altro aumento sull'IMU non poteva essere effettuato perché non riusciva a coprire il buco di bilancio. SELECTION OF A SELECTION

GIUNTA SALVATORE (CAPOGRUPPO MINORANZA - LISTA "ASSORO BENE DI TUTTI") afferma che in aggiunta all'addizionale IRPEF, andava ridotta anche la spesa pubblica, per dare un segnale, mettendo in evidenza così, che sono state percorse tutti i sistemi per far quadrare l'equilibrio di bilancio.

CHANGE WE CHALL DE LIBERRANCE DE LE LES MARE. PARATORE MARIANGELA (CAPOGRUPPO MAGGIORANZA - LISTA "ASSORO BENE COMUNE") chiarisce che l'Amministrazione non poteva fare altrimenti se non aumentare l'addizionale.

A questo punto il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO mette al voti la proposta siccome emendata a seguito della modifica approvata per come formulata dal Capogruppo Paratore.

RESUMBLY Consiglieri presenti n. 11, votanti n. 10, astenuto n. 1 (Presidente del Consiglio), voti favorevoli n. 07, contrari n. 3 (Capizzi Giuseppe, Giunta Salvatore e Riverà Valeria)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO II vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

per le ragioni esposte in premessa

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento, siccome emendato con la proposta formulata dal capogruppo Paratore, e con le nuove aliquote rideterminate dall'Ufficio Ragioneria in conseguenza all'approvazione della predetta modifica, relativa all'aumento della soglia di esenzione per come descritto nella tabella in epigrafe riportata, che si compone di n 8 articoli e che si allega per farne parte integrante del presente atto. Sub lett. "A".

2. Di quantificare presuntivamente il gettito derivante dall' Applicazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al presedente punto 1, e che tale gettito presunto risulta iscritto fra le previsioni di

entrate del bilancio 2013/2015 al Capitolo 23,



FUNE CWYSTO

HERLINGER

- Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del d.Lgs. n. 446/1997, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
- 4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito Internet <u>www.finanze.it</u>, individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998.

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura è approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Generale

Il Presidente

Il consigliere anziano

F.to Filippo Ensabella F.to Capizzi Vincenzo F.to Riverà Valeria

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 8 011. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

THE STA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:,

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

in quanto:

Delibera dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 12 - c. 2° - L.R. n. 44/91.

Dichiarata immediatamente esecutiva, ex art. 16 - L.R. n. 44/91.

Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 previsto dall' art. 12 - c. 16 della L.R. n. 44/91.

Il Segretario Generale

Dalla Residenza comunale, lì

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, lì

2 9 OTT, 2013

Timbro

Van Alburo

ROUNDER BLO

ECOVEMON C BARRISE STATE British Karada PHONE CARRY

E4 E40 (1890) [2

Il Segretario Generale









COMUNE DI ASSORO Provincia Regionale di Enna

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 50 DEL 21 10 2013

SOMMARIO

- ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 DISCIPLINA
- ART. 3 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA
- ART. 4 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 5 SOGGETTO PASSIVO
- ART. 6 ESENZIONI
- ART. 7-VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE IRPEF
- ART. 8 SOGGETTI RESPONSABILI
- ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, disciplina le modalità di applicazione dell'aliquota dell'addizionale sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni e dell'art. 1, comma 11 del Decreto Legge 13 Agosto 2011, n° 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n° 148

ART. 2

DISCIPLINA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i comuni possono disporre la variazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, mediante l'adozione di apposito regolamento.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA

- 1. L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può eccedere la misura stabilita dalla legge.
- 2. L'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita nelle seguenti misure:

.	Fino a € 15.000,00	0,69%
	Oltre € 15.000,00 e fino a € 28.000,00	0,73%
-	Oltre \in 28.000,00 e fino a \in 55,000,00	0,75%
-	Oltre € 55.000,00 e fino a € 75.000,00	0,78%
-	Oltre € 75.000,00	0,80%

- 3. Le stesse aliquote si intendono confermate anche per gli anni successivi, a quello di adozione del presente regolamento, salvo deliberazione adottata nei termini di legge.
- 4. Il termine per la variazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilito entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

ART. 4

SOGGETTO ATTIVO

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Assoro dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 5

SOGGETTO PASSIVO

1. L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3, comma 2, al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta.

ART. 6

ESENZIONI

- 1. L'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta se l'importo complessivo del reddito, come determinato in base all'art. 5 del presente regolamento, non supera l'importo di € 10.000,00.
- 2. Se il reddito, come determinato in base al predetto art. 5, supera tale soglia l'addizionale comunale è dovuta ed è calcolata sull'importo complessivo dello stesso.

ART.7

SOGGETTI RESPONSABILI

1. Responsabile del procedimento di applicazione dell'aliquota dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è il Responsabile del Servizio Finanziario.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

- 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
- 2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 01 Gennaio 2013.